



Decreto Dirigenziale n. 31 del 28/05/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. - VALUTAZIONE DI INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RURALE AD USO ABITATIVO E PERTINENZE AGRICOLE IN LOC. CUPONE DEL COMUNE DI VOLTURARA IRPINA (AV), FG. 8 P.LLE 1308, 1311, 1314" - PROPONENTE SIG.RA IMPERIALE MARIA - CUP 6508.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. Che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con D.G.R.C. n. 1216 del 23/03/2001 e successiva Delibera di G. R. n. 5249 del 31/10/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 *"Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza"*;
- d. che con D.G.R.C. n. 324 del 19/03/2010 sono state emanate le *"Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010 è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j.
- k. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15/11/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO

- a. che con nota acquisita al prot. reg. n. 819700 del 08/11/2012, la Sig.ra Imperiale Maria, residente in Via Cruci 18 nel Comune di Volturara Irpinia (AV), ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al progetto di *"Costruzione di un fabbricato rurale ad uso abitativo e pertinenze agricole in loc. Cupone del Comune di Volturara Irpina (AV), Fg. 8 p.lle 1308, 1311, 1314"*;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al gruppo costituito dalla Dr.ssa Rita Console e dal Dr. Alfredo Lassandro, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

- c. che, su specifica richiesta prot. regionale n. 140975 del 26/02/2013, la Sig.ra Imperiale Maria ha presentato integrazioni acquisite al prot. regionale n. 232961 del 02/04/2013;

RILEVATO

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 11/07/2013, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - di esprimere parere negativo di Valutazione di Incidenza Appropriata, poiché dai chiarimenti forniti non si comprende la necessità di costruire un fabbricato ex novo, per lo più distante dal centro aziendale e su una superficie esigua di 993 are, seppur asservita dai confinanti per ulteriori 10237 mq - asservimento funzionale al rispetto della prescrizione imposta dalla Commissione Edilizia del Comune al rilascio del permesso di costruire - né tale necessità è chiarita nella relazione agronomica, nella quale si riporta *sic et simpliciter* di dover acquistare nuove macchine ed attrezzature (senza specificare né quali né la reale esigenza finalizzata ad un effettivo piano di sviluppo aziendale) e di dover realizzare un fabbricato rurale da utilizzare quale abitazione e deposito per lo stoccaggio dei foraggi e per il ricovero di macchine e attrezzi agricoli.

In considerazione del fatto che la connotazione rurale di un fabbricato costituisce il presupposto indispensabile in certi ambiti per la commisurazione tra interessi economici e sociali ed interessi ambientali, si rilevano perplessità relative all'opportunità di realizzazione dell'edificio in parola, dovute:

- all'assenza di un piano di sviluppo aziendale pluriennale che attesti la reale necessità dell'opera;
- alla mancanza di misure atte a favorire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie tutelati nei siti Natura 2000 interessati;
- agli effetti negativi che l'intervento potrebbe determinare, identificabili (anche per gli effetti cumulativi dovuti alla presenza di altri fabbricati nelle aree limitrofe) con l'alterazione della continuità degli ambienti agricoli semi-naturali, di notevole importanza per la sopravvivenza di molte specie tutelate dalle direttive comunitarie.

Non si evince, dunque, la necessità di costruire l'edificio in questione, considerando i già preesistenti edifici più che sufficienti alle ordinarie attività aziendali illustrate dalla proponente.

Non si ravvisa la sostenibilità ambientale del progetto ai fini della conservazione della biodiversità e si ritiene inopportuna la realizzazione dell'edificio *de quo* in un'area Natura 2000 (laddove, ai sensi delle direttive di riferimento, i territori in questione devono essere sottoposti ad un rigoroso regime di conservazione ambientale fino all'emanazione dei piani di gestione), del resto non eccessivamente antropizzata e nella quale andrebbe ad arrecare, pertanto, soltanto disturbo agli Habitat presenti.

Si ritiene che la funzione cui destinare il nuovo edificio, comunque sovradimensionato rispetto all'utilizzo proposto, possa essere svolta anche dal deposito attrezzi agricoli esistente (160 mq) e dagli altri vari depositi; nel contempo - anche per la destinazione ad uso abitativo - non se ne comprende la reale necessità, considerando che l'edificio preesistente ha consistenza catastale di 8 vani e, come riportato nella planimetria, si compone di un piano terra, un primo piano e di un sotto tetto.

Si ritiene, quindi, che non siano stati forniti validi elementi giustificativi a sostegno di questo impiego dell'opera, che risulterebbe comunque alquanto sovradimensionata rispetto all'attuale attività agricola descritta nei chiarimenti e rispetto ai fabbricati già esistenti;

- b. che con nota prot. reg. n. 741243 del 28/10/2013, si è provveduto a comunicare al proponente - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 - l'esito della Commissione del 11/07/2013 così come sopra riportato;
- c. che la Sig.ra Imperiale Maria con nota acquisita al prot. regionale n. 801880 del 22/11/2013, ha presentato osservazioni al parere negativo di Valutazione di Incidenza Appropriata espresso dalla Commissione nella seduta del 11/07/2013;

- d. che detto progetto è stato sottoposto nuovamente all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 01/04/2014, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo alla luce delle osservazioni prodotte dal proponente - di confermare il parere negativo di Valutazione d'Incidenza Appropriata in quanto:
- Le osservazioni proposte non forniscono ulteriori elementi informativi tali da poter determinare una revisione del parere espresso in data 11/07/2013.
Permangono, infatti, le considerazioni sull'opportunità di realizzazione dell'edificio in esame per le attività attualmente in essere nel lotto di intervento.
Tali considerazioni derivano dall'assenza di un piano di sviluppo aziendale pluriennale che attesti la reale necessità dell'opera, dalla mancanza di misure atte a favorire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie tutelati nei siti Natura 2000 interessati, e dall'accertamento che l'intervento potrebbe determinare effetti negativi identificabili (anche per gli effetti cumulativi dovuti alla presenza di altri fabbricati nelle aree limitrofe) con l'alterazione della continuità degli ambienti agricoli semi-naturali, di notevole importanza per la sopravvivenza di molte specie tutelate dalle direttive comunitarie nonché con deprezzamento dei valori agronomico-produttivi ed estetico - percettivi del territorio.
Altresì permangono i dubbi relativi all'opportunità di realizzazione dell'edificio in esame, in considerazione della dimensione dello stesso, dei già preesistenti edifici più che sufficienti alle ordinarie attività aziendali, illustrate dalla proponente, e dell'assenza, come sopra specificato, di un piano di sviluppo aziendale pluriennale (difatti quanto evidenziato dalla proponente al punto 2.1 in relazione " al finanziamento per l'acquisto di macchinari agricoli -PSR 2007-2013 Mis.121 Cluster D. Di Concessione Prot. 042511 del 14.06.2013 " si accompagna unicamente ad un elenco di macchinari ed attrezzature agricole già possedute e quelle da acquistare).
Del resto il fabbricato de quo insisterebbe su una superficie esigua di 993 are, in altra zona rispetto al centro aziendale dove, come più volte ribadito, insistono già fabbricati rurali sufficienti all'attività agricola descritta e a tale proposito si rammenta che le linee di indirizzo regionale e provinciale, ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela strutturale e funzionale del territorio rurale, stabiliscono che la costruzione di fabbricati agricoli è consentita qualora risulti commisurata alle capacità produttive del fondo, sia strettamente funzionale all'effettivo uso agricolo dei suoli e alla loro estensione catastale e alle reali necessità delle attività connesse; tali esigenze devono essere dimostrate dal piano di sviluppo aziendale che metta in evidenza le esigenze di realizzazione degli interventi edilizi.
 - Inoltre relativamente al punto 2.3 delle osservazioni della proponente si ribadisce che la stessa ha presentato con nota n.888485 del 30/11/2012 CUP 6530, istruita da detto G.I, uno studio di screening per la valutazione d'incidenza per la costruzione di un deposito agricolo Fg 15 p.la 158 in località Macchione nel Comune di Volturara Irpina (AV) proprio dove cade il centro aziendale, ciò è incongruente con quanto asserito: *"il sito, ove sono collocata l'attuale sede agricola e abitazione della richiedente, non consente, per il rispetto delle distanze dalla strada e dai confini, ulteriori ampliamenti donde la necessità, ecc ecc "*.
- e. che l'esito della Commissione del 01/04/2014 è stato comunicato, così come sopra riportato, alla Sig.ra Imperiale Maria con nota prot. regionale n. 342688 del 20/05/2014;
- f. che la Sig.ra Imperiale Maria ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 27/10/2012, agli atti della U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali – Autorità Ambientale della Direzione Generale 52 05 per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI

- D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;

- D.G.R. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.
- Regolamento Regionale n. 1/2010;
- D.G.R. n. 324/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R. n. 406/2011 (e ss.mm.ii);
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 105/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo costituito dalla Dr.ssa Rita Console e dal Dr. Alfredo Lassandro, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011 e ss.mm.ii.,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. **Di** esprimere parere negativo di Valutazione d'Incidenza Appropriata, su conforme giudizio della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 11/07/2013 e confermato nella seduta del 01/04/2014, relativamente al progetto di *"Costruzione di un fabbricato rurale ad uso abitativo e pertinenze agricole in loc. Cupone del Comune di Volturara Irpina (AV), Fg. 8 p.lle 1308, 1311, 1314, proposto dalla Sig.ra Imperiale Maria - residente in Via Cruci 18 nel Comune di Volturara Irpinia (AV) - in quanto:*
 - Le osservazioni proposte non forniscono ulteriori elementi informativi tali da poter determinare una revisione del parere espresso in data 11/07/2013.
Permangono, infatti, le considerazioni sull'opportunità di realizzazione dell'edificio in esame per le attività attualmente in essere nel lotto di intervento.
Tali considerazioni derivano dall'assenza di un piano di sviluppo aziendale pluriennale che attesti la reale necessità dell'opera, dalla mancanza di misure atte a favorire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie tutelati nei siti Natura 2000 interessati, e dall'accertamento che l'intervento potrebbe determinare effetti negativi identificabili (anche per gli effetti cumulativi dovuti alla presenza di altri fabbricati nelle aree limitrofe) con l'alterazione della continuità degli ambienti agricoli semi-naturali, di notevole importanza per la sopravvivenza di molte specie tutelate dalle direttive comunitarie nonché con deprezzamento dei valori agronomico-produttivi ed estetico - percettivi del territorio.
Altresì permangono i dubbi relativi all'opportunità di realizzazione dell'edificio in esame, in considerazione della dimensione dello stesso, dei già preesistenti edifici più che sufficienti alle ordinarie attività aziendali, illustrate dalla proponente, e dell'assenza, come sopra specificato, di un piano di sviluppo aziendale pluriennale (difatti quanto evidenziato dalla proponente al punto 2.1 in relazione " *al finanziamento per l'acquisto di macchinari agricoli -PSR 2007-2013 Mis.121 Cluster D. Di Concessione Prot. 042511 del 14.06.2013 "* si accompagna unicamente ad un elenco di macchinari ed attrezzature agricole già possedute e quelle da acquistare).
Del resto il fabbricato de quo insisterebbe su una superficie esigua di 993 are, in altra zona rispetto al centro aziendale dove, come più volte ribadito, insistono già fabbricati rurali sufficienti all'attività agricola descritta e a tale proposito si rammenta che le linee di indirizzo regionale e provinciale, ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela strutturale e funzionale del territorio rurale, stabiliscono che la costruzione di fabbricati agricoli è consentita qualora risulti commisurata alle capacità produttive del fondo, sia strettamente funzionale all'effettivo uso agricolo dei suoli e alla loro estensione catastale e alle reali necessità delle attività connesse; tali esigenze devono essere dimostrate dal piano di sviluppo aziendale che metta in evidenza le esigenze di realizzazione degli interventi edilizi.
 - Inoltre relativamente al punto 2.3 delle osservazioni della proponente si ribadisce che la stessa ha presentato con nota n.888485 del 30/11/2012 CUP 6530, istruita da detto G.I, uno studio di screening per la valutazione d'incidenza per la costruzione di un deposito agricolo Fg 15 p.la 158 in località Macchione nel Comune di Volturara Irpina (AV) proprio dove cade il centro aziendale, ciò è incongruente con quanto asserito: *"il sito, ove sono collocata l'attuale sede agricola e*

abitazione della richiedente, non consente, per il rispetto delle distanze dalla strada e dai confini, ulteriori ampliamenti donde la necessità, ecc ecc".

2. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali – Autorità Ambientale della Direzione Generale 52 05 per l'Ambiente e l'Ecosistema ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo.
3. DI trasmettere il presente atto:
 - al proponente Sig.ra Imperiale Maria, residente in Via Cruci 18 nel Comune di Volturara Irpinia (AV);
 - al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente.
4. DI trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Avv. Simona Brancaccio